



ARBITRATO E GIUDIZIO ORDINARIO

Webinar 16 settembre 2021

**Le impugnazioni e le sentenze della Corte d'Appello di Torino,
la massimazione dell'AGAT**

Avv. Nicolò Maggiora

(Presidente Associazione Giovani Avvocati Torino)



La massimazione dell'AGAT: qualche informazione ...

- ▶ Servizio svolto con il patrocinio del COA
- ▶ Da 40 anni
- ▶ Sentenze della Corte d'Appello di Torino
- ▶ Nuovo massimario on line: 730 massime (dal 2005 ad oggi)
- ▶ 5 consiglieri AGAT responsabili di ca 30 massimatori
- ▶ Formazione per praticanti e avvocati
- ▶ Scuola Forense

La massimazione dell'AGAT: qualche informazione ...



a cura dell'AGAT

PREFAZIONE

Siamo grati all'Istituto Bancario Italiano di averci dato modo di soddisfare, con un suo sostanziale contributo, un'esigenza ampiamente avvertita dal mondo giuridico piemontese: avere a disposizione, anno per anno, un compendio della giurisprudenza civile della Corte d'Appello Torinese.

Essa ha il distretto più ampio d'Italia, che abbraccia due regioni e ben 17 Tribunali. I suoi indirizzi involgono gli interessi di oltre quattro milioni di persone. Ed essendo il territorio piemontese e valdostano un singolare collage di economia agraria, commerciale ed industriale, legato all'estero da vivaci interscambi, le fattispecie giuridiche sottoposte all'analisi della Corte sono le più interessanti e varie.

Giustizia e certezza sono un'endiadi ideale, che l'esperienza quotidiana s'incarica troppo spesso di smentire. Per gli operatori e gli utenti del diritto, la disponibilità d'un mezzo maneggevole di diffusione degli orientamenti dei massimi giudici della Regione potrà valere — speriamo — a rendere meno aleatorio l'esito delle loro avventure giudiziarie. Proprio per favorire quest'obiettivo, questo Massimario adotta un taglio empirico e pratico che, senza sacrificare il requisito della chiarezza, dovrebbe consentire di fare comprendere le indicazioni della Corte Torinese non solo su sottili nodi interpretativi ma anche su aspetti — come la rivalutazione dei crediti pecuniari, la liquidazione dei danni di illecito, ecc. — di quotidiana applicazione nella fisiologia e nella patologia delle relazioni economiche.




Ci auguriamo che questo primo volumetto sia l'inizio d'una consuetudine che ci segua puntualmente ogni anno. La volontà e gli sforzi dei giovani avvocati torinesi sono sin d'ora assicurati; speriamo che li accompagnino anche i necessari aiuti finanziari. Per intanto, per questo primo lavoro, un particolare ringraziamento va rivolto — oltretutto a S.E. Carlo Maria Pratis, Primo Presidente della Corte d'Appello, che ha benevolmente accolto e favorito l'iniziativa — all'équipe dei massimatori: Silvia Arnaudo, Edoardo Balbo di Vinadio, Mario Colombatto, Andreina Ferro Milone, Maria Franzetta, Maurizia Giusta, Fabrizio Invrea, Alessandro Re, Alberto Tealdi, Gabriella Toffali, Marco Toso. Senza il loro impegno e la loro abnegazione, quanto l'AGAT ha concepito e organizzato non si sarebbe qui tradotto in concreta realtà.

Torino, 30 Novembre 1982.

Marco Weigmann

La massimazione dell'AGAT: qualche informazione ...

Link: <https://agatavvocati.it>



Benvenuti in AGAT
Associazione Giovani Avvocati Torino

Crediamo che per un giovane professionista poter discutere del proprio lavoro e confrontarsi con chi vive le sue stesse sfide, avere una formazione professionale continua e trovare suggerimenti utili possa fare la differenza.

| Testo Massima | Numero | Anno | Del | Inserita |
|---|--------|------|-------|----------|
| Non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo di una partita (nella specie, di calcio) se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed | 1278 | 2020 | 15/02 | 21/07/21 |
| Deve escludersi che all'attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, | 1278 | 2020 | 15/12 | 21/07/21 |
| Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse si | 913 | 2020 | 08/09 | 21/07/21 |
| La lesione del diritto ex art. 24, co. 2, Cost. alla libertà di autodeterminazione difensiva consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato conseguente alla condotta omis | 913 | 2020 | 08/09 | 21/07/21 |
| L'art. 2059 c.c. trova applicazione ogni volta in cui si accerta la violazione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa | 913 | 2020 | 08/09 | 21/07/21 |

Raggiungibile anche dal sito dell'OA Torino/Servizi Telematici/AgatMassimario

Le impugnazioni arbitrali

- Importanza analisi giurisprudenziale - massimario
- Poche pronunce - pochi accoglimenti - motivi

Strumenti gratuiti:

- Massimario AGAT
- Massimario Camera Arbitrale Piemonte (204-2011):
http://www.pie.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1470
- Punto di Accesso Processo Telematico



Le impugnazioni arbitrali

Sentenza CdA Torino 177/2021

- ▶ Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un **giudizio a critica limitata**, proponibile soltanto per determinati *errores in procedendo* specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829 c.p.c., trovando in esso applicazione la regola della **specificità della formulazione dei motivi**, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice, e alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (La Corte d'appello richiama Cass. n. 23675/2013, con principio estensibile anche agli arbitrati successivi al D.Lgs. n. 40 del 2006).
- ▶ Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la **prima rescindente**, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la **seconda rescissoria**, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di Appello procedere a statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli Arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria è attribuito al Giudice dell'impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del *petitum* e della *causa petendi* dedotte dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c. (La Corte d'appello richiama Cassazione civile sez. I, 03/04/2020, n.7681).

Le impugnazioni arbitrali

Sentenza CdA Torino 177/2021

- ▶ In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (ora n. 11) per il lodo contenente **disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.**, ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le **diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo**, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (La Corte d'Appello di Torino richiama un proprio precedente n. 907 in data 17/09/2020 e Cass. Civ. 07/09/2020 n. 18600, Cass. Civ. 28/05/2014 n. 11895).
- ▶ Il **difetto di motivazione**, quale vizio riconducibile al vecchio art. 829 c.p.c., n. 4 (ora art. 829 c.p.c., n. 5, per carenza del requisito di cui all'art. 823 c.p.c., n. 5, **esposizione sommaria dei motivi**), è stato ravvisato soltanto nell'ipotesi in cui **la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione** (La Corte d'appello richiama Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, n.27321).

Le impugnazioni arbitrali

Sentenza CdA Torino 177/2021

- ▶ **La violazione del principio del contraddittorio** nel giudizio arbitrale deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua **l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa** (La Corte d'Appello di Torino richiama Cass. Civ. 07/09/2020, n.18600).
- ▶ Nel procedimento arbitrale vige la **libertà di forme**, pur nel rispetto di eventuali norme procedurali concordate fra le parti o nel contratto. Qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, **gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengono più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio**, posto dall'articolo 101 c.p.c., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (La Corte d'Appello di Torino richiama Cass. Civ. 21/02/2019, n.5243).

Le impugnazioni arbitrali

Sentenza CdA Torino 177/2021

- ▶ Il motivo di impugnazione del lodo arbitrale rituale per **violazione dell'Ordine Pubblico** previsto dall'art. 829, comma 3°, c.p.c. richiede, per essere ritenuto ammissibile, l'indicazione della natura e portata del principio fondamentale che sarebbe violato, anche alla luce della distinzione tra ordine pubblico e norma imperativa, essendo il primo costituito da quei principi di diritto che riflettono valori fondamentali dell'ordinamento che connotano l'organizzazione politica ed economica della società nell'attuale epoca storica, per modo che essi operano, accanto alle norme imperative, come ulteriore limite negativo dell'agire negoziale (la Corte d'appello richiama Cass. Civ. sez I. 28.4.2010 n. 10215, Cass. Civ. SS.UU. 10603/93).



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Nicolò Maggiora
(Presidente Associazione Giovani Avvocati Torino)
agatavvocati.it